



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2018, proposto da Federica Quintarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso dell'Avvocatura regionale presso la cui sede in Roma, via M. Colonna n. 27 domicilia;

nei confronti di

Carlotta Bianchini, Alessandra Piersanti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria finale degli ammessi al concorso per esami, per l'ammissione di n.

70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020, indetto con determinazioni regionali G04364 del 06/04/2017 e G09655 dell'11/07/2017, pubblicata in data 30 novembre 2017 e del relativo atto di approvazione a mezzo di Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017 (Proposta n. 20571 del 20.11.2017), nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente tra i candidati idonei;

della graduatoria finale succitata, approvata con Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017 ed in particolare dell'Allegato C "Elenco Prove Annullate" nella parte in cui inserisce il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti esclusi;

nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati e di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti, meglio indicati in atti, che determinano l'esclusione di parte ricorrente dal corso di medicina generale per il Lazio per il triennio 2017/2020;

per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella graduatoria per l'ammissione di n.70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020;

per la condanna

delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di inclusione della graduatoria del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Lazio dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione di numero superiore a quella della ricorrente esclusa dalla graduatoria impugnata, ma che in ragione del punteggio ottenuto di 81 e di quello di 82 cui aspira andrebbe a collocarsi tra il posto 323 ed il posto 389;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è

stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento, previo versamento del relativo importo, come per legge per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che l'istanza cautelare sia suscettibile di valutazione all'esito dell'avvenuta notifica per pubblici proclami e vada rinviata alla Camera di Consiglio dell'8 maggio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio dell'8 maggio 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

